

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4444 del 22/09/2020
Oggetto	Concessione per occupazione aree Demanio Idrico sull'argine Ovest di Valle Fattibello ad uso capanno da pesca sportiva o ricreativa (N. 11) in Comune di Comacchio (FE). Richiedente: Sig. Ravaioli Leonardo e soci Pratica FE07T0257
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4577 del 22/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Concessione di occupazione aree demaniali per capanno da pesca sportiva o ricreativa (N. 11)

COMUNE: Comacchio (FE), loc. argine Ovest Valle Fattibello

CORSO D'ACQUA: Valle Fattibello

RICHIEDENTE: Sig. Ravaioli Leonardo e soci

CODICE PRATICA: FE07T0257

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

PRESO ATTO

1. dell'istanza presentata in data 13/06/2007 dal Sig. Ravaioli Claudio e soci, residente a Ravenna (RA), C.F. RVLCLD59P22H199H, in qualità di “capocapanno”, registrata al prot. regionale n. PG/07/157534 e delle successive integrazioni inviate in data 17/07/2018 ed assunte al PGFE/2018/8600, pratica n. FE07T0257, con le quali viene richiesta la concessione demaniale per l'occupazione di aree del demanio idrico ubicate sull'argine ovest della Valle Fattibello, per una superficie complessiva di 198,47 mq, censite catastalmente nella particelle 6, 120, 121 e 363 del Foglio 55 del Comune di Comacchio per un capanno da pesca, identificato con il n. 11 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017;
2. delle ultime comunicazioni pervenute in data 26/03/2019, assunta al PG/2019/48581, con la quale si trasmette la lista aggiornata dei soci richiedenti la concessione compresa la variazione della nomina del referente “capocapanno” ora attribuita al Sig. Ravaioli Leonardo, residente a Ravenna (RA), C.F. RVLLRD35E19D704X, e in data 14/11/2019, assunta al PG/2019/175625, con la quale si comunica l'inserimento del nuovo socio Sig. Briccolani Stefano;

DATO ATTO che:

- la predetta domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 272 del 22/08/2018 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- in data 10/08/2018, con nota PGFE/2018/9487, sono stati richiesti il nulla osta idraulico all'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il parere di conformità urbanistica e paesaggistica al Comune di Comacchio e la valutazione di incidenza ambientale all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po;

RICHIAMATO il parere rilasciato dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna, assunto al PGFE/2018/6098 del 22/05/2018, che ricorda che il Regolamento Regionale di attuazione alla L.R. 11/2012, approvato con Delibera di G.R. n. 92/2018, detta precise prescrizioni in relazione all'utilizzo dei bilancioni fissi, di cui sono dotati i capanni da pesca, che sono in particolare contenuti nell'art. 9, lett. g) e nell'art. 10, comma 3, a cui occorre pertanto attenersi. Infine fa presente che, come indicato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 11/2012 “La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore nonché la causale del versamento. Tale ricevuta deve essere esibita unitamente ad un documento di identità ad ogni eventuale controllo”;

CONSIDERATO che:

- le modalità di insediamento, di costruzione, di utilizzo e gestione dei manufatti, degli attrezzi da pesca, degli spazi di pertinenza delle strutture destinate alla pesca sportiva e ricreativa nel Comune di Comacchio sono normati dal Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa prima menzionato;
- l'area oggetto di concessione ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione “Centro Storico di Comacchio” del Parco Regionale del Delta del Po e che tale area ricade inoltre all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale IT4060002 “Valli di Comacchio”.

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 3176 del 10/09/2018, nota PGFE/2018/10658 del 11/09/2018;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, Provvedimento n. 55 del 19/02/2019, nota PG/2019/29346 del 22/02/2019;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione e che non è pervenuto il parere del Comune di Comacchio nei termini di legge, pertanto si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 3 della L. 124/2015;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per l'occupazione pregressa fino al 31/12/2019;
- il canone dovuto per l'annualità 2020 pari a euro 1.181,22 in data 22/06/2020;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 1.181,22 in data 07/09/2020 sul c/c bancario IBAN IT18C0760102400000000367409;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. **Ravaioli Leonardo**, in qualità di referente capo capanno, C.F.: RVLLRD35E19D704X, residente a Ravenna (RA) ed ai seguenti consoci: **Ravaioli Claudio**, C.F. RVLCLD59P22H199H, residente a Ravenna (RA), **Nanni Aris**, C.F. NNNRSA47B09D704S, residente Ducenta (RA), **Valentini Anna Maria**, C.F. VLNNMR41D68A547J, residente a Ravenna (RA), **Ravaioli Giordano**, C.F. RVLGDN46M09D704M, residente a Ravenna (RA), **Baldassarri Ottaviano**, C.F. BLDTVN37S29A393C, residente a Argenta (FE), **Ravaioli Mattia**, C.F. RVLMTT93A19E730U, residente a Ravenna (RA) e **Briccolani Stefano**, C.F. BRCSFN66C07H199Q, residente a Ravenna (RA), la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico sita lungo l'argine Ovest di Valle Fattibello nel Comune di Comacchio (FE), per una superficie complessiva di 198,47 mq individuata catastalmente nelle particelle 6, 120, 121 e 363 del Foglio 55 del medesimo Comune, ad uso capanno da pesca sportiva e ricreativa con superficie coperta di 68,73 mq, passerella di accesso di 13,02 mq, rete da pesca di 110 mq e con n. 3 pali di sostegno e locale argano di 3,72 mq più scaletta lignea di accesso su argine, identificato con il n. 11 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, codice pratica FE07T0257;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2031**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 07/09/2020 (PG/2020/135479 del 22/09/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 1.181,22 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1.181,22 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Sig. Sig. **Ravaoli Leonardo**, in qualità di referente capo capanno, C.F.: RVLLRD35E19D704X, residente a Ravenna (RA) ed ai seguenti consoci: **Ravaoli Claudio**, C.F. RVLCLD59P22H199H, residente a Ravenna (RA), **Nanni Aris**, C.F. NNNRSA47B09D704S, residente Ducenta (RA), **Valentini Anna Maria**, C.F. VLNNMR41D68A547J, residente a Ravenna (RA), **Ravaoli Giordano**, C.F. RVLGDN46M09D704M, residente a Ravenna (RA), **Baldassarri Ottaviano**, C.F. BLDTVN37S29A393C, residente a Argenta (FE), **Ravaoli Mattia**, C.F. RVLMTT93A19E730U, residente a Ravenna (RA) e **Briccolani Stefano**, C.F. BRCSFN66C07H199Q, residente a Ravenna (RA) (cod. pratica FE07T0257).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione è sita lungo l'argine Ovest di Valle Fattibello, individuata catastalmente nel fg 55 particelle 6, 120, 121, 363 e acqua pubblica del Comune di Comacchio (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e come da planimetria allegata al presente atto (Alleg. 1), ed ha una dimensione pari a ca mq 198,47 destinata ad uso capanno da pesca sportiva e ricreativa (identificato con il n. 11).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2020 in 1.181,22 euro, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure su conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "*STB - Po Volano e Costa*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati

dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.181,22 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del

disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici. Inoltre deve apporre e mantenere

sempre visibile, per tutta la durata della concessione, sul lato di accesso al capanno un foglio plastificato (vedi alleg. 2) riportante gli estremi ed i riferimenti del presente atto concessorio.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ART. 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DAL NULLAOSTA DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – DELTA DEL PO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 3176 del 10/09/2018, nota PGFE/2018/10658 del 11/09/2018, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

1. *Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico con un capanno da pesca, così descritte: a)area coperta di m2 72,45; b)occupazione di spazio acqueo con rete*

da pesca di m2 110,00; c)di una passerella pedonale di accesso alla struttura; d)di un vano tecnico di m2 3,34.

- 2. L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente alle part.lle 6, 120, 121, 363 e acqua public, del fg. 55 del Comune di Comacchio.*
- 3. Il richiedente dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del 'Piano Particolareggiato Capanni da Pesca': nello specifico si deve tenere conto di ciò che è riportato all'art. 5 'Specifiche costruttive e dimensionale dei capanni da pesca' comma 6 lett. a) 'Piattaforma di sostegno' e all'art. 7 comma 10 'Regole di buona esecuzione per la salvaguardia dell'ambiente naturale'.*
- 4. Le caratteristiche e dimensioni dell'area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rilascio della concessione, e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che la presenza della struttura (capanno) dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.*
- 5. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione del corso d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le Imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

6. *Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione delle aree e dello spazio acqueo richiesto eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.*
7. *E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*
8. *Il Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche esistenti per la presenza e l'uso del capanno da pesca e delle strutture ad esso pertinenti.*
9. *Il Richiedente dovrà effettuare la manutenzione ordinaria della sommità dell'argine che inevitabilmente dovrà percorrere per raggiungere la propria struttura, anche in collaborazione con gli altri fruitori dei capanni presenti lungo la sponda del corso d'acqua, sia che il Richiedente ne ravveda la necessità sia che venga ordinata da questo Servizio. Resta inteso che le spese per la manutenzione ordinaria della sommità arginale saranno a totale carico del Richiedente.*
10. *Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutto il materiale presente ed al ripristino della situazione preesistente.*
11. *E' assolutamente vietato utilizzare le aree demaniali che verranno concesse per usi diversi da quelli per il quale viene accordata la concessione.*
12. *Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo dell'area e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente, o ai tecnici dallo stesso incaricati.*
13. *L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo*

scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze, così come alle scarpate arginali, finalizzati all'utilizzo delle aree sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

14. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

15. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale con l'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

16. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta e Valutazione di Incidenza, rilasciato con Provvedimento n. 55 del 19/02/2019, nota PG/2019/29346 del 22/02/2019, dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po :

Valutazione di incidenza negativa non significativa a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel parere di conformità rispetto al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni da pesca sportiva e ricreativa, rilasciato con provvedimento n. 145 del 20/06/2016, e nel parere di Valutazione di Incidenza ambientale rispetto al medesimo Piano, rilasciato con provvedimento n. 132 del 24/05/2016.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. In particolare dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017 ed al Regolamento Regionale di attuazione alla L.R. 11/2012, approvato con Delibera di G.R. n. 92/2018, che detta precise prescrizioni in relazione all'utilizzo dei bilancioni fissi, di cui sono dotati i capanni da pesca, che sono in particolare contenuti nell'art. 9, lett. g) e nell'art. 10, comma 3.
2. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti, in particolare dal Comune di Comacchio, le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere ed attività da realizzare. In caso di eventuale diniego di tali autorizzazioni la concessione verrà revocata.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004; le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.